07/05/2020 - VERBALE DI CONSIGLIO	
Il giorno 7 del mese di maggio dell'anno 2020, in modalità videoconferenza, si	2000
riunisce il Consiglio Regionale dell'Ordine degli Psicologi della Lombardia.	RDIA
Presenti i seguenti componenti:	(BAR)
Parolin Laura Antonia Lucia – Presidente	
Baventore Davide Dimitri – Vicepresidente	DELLA
Scaduto Gabriella – Segretario	COGIDI
• Ferro Valentino – Tesoriere	[00]
Bertani Barbara – Consigliere	eriPsi
Granata Luca – Consigliere	OINEDEGLI]
Merlini Franco – Consigliere)RDIN
Ratto Chiara – Consigliere	0
Spano Alessandro – Consigliere	
Vacchini Giampaoli Cristina – Consigliere	
Valadé Silvia – Consigliere	
• Vegni Elena Anna Maria – Consigliere	
Volpi Erica – Consigliere	
• Cipresso Pietro – Consigliere sezione B	
Assente:	
Sacchelli Cinzia – Consigliere	
Il Consiglio si riunisce con il seguente Ordine del Giorno:	
1. Approvazione verbale del 26/03/2020;	
VEDPALE DI CONSIGLIO 07/05/2020	

Pag. 1 | 48

2. Intervento avv. Maura Carta su annullamento in autotutela delle delibere n.335 e	^ ^
n.337 del 13/12/2018;	
3. Comunicazioni del Presidente, Vicepresidente, Segretario e Tesoriere;	GES.
4. Approvazione spese, ratifiche, liquidazione spese e rendicontazioni;	DIA
5. Affidamento incarichi per lavori, servizi, forniture, progetti, attività e impegni di	MBAR
spesa;	9
6. Approvazione acquisto piattaforma FaD e relativo impegno di spesa e	IDELLA
affidamento incarichi;	
7. Approvazione e ratifica variazione al Bilancio preventivo 2020 ex art.11, comma 3	SIC
del Regolamento di amministrazione e contabilità e presentazione Bilancio	RDINEDEGLIP
partecipato;	Z Z
8. Rinvio audizioni già fissate e notificate agli iscritti interessati a causa	<u> </u>
dell'emergenza Covid-19;	
9. Casi di Deontologia:	
a) D.M.P. / L.L. e L.V.	
b) N.C. / D'A.L.G.	
c) B.G.C. / T.E.	
d) C.F. / Anonimo	
e) C.F. / C.S.;	
10. Presentazione Linee programmatiche.	
In apertura la Presidente Laura Parolin fa presente che è stata invitata a partecipare	
alla seduta anche l'avv. Maura Carta, in merito alla discussione del punto 2.	
all'ordine del giorno.	

Pag. 2 | 48

Constatata la presenza del numero legale (presenti 14 consiglieri) la Presidente	
Laura Parolin dichiara aperta la seduta alle ore 19.40.	
	(I)
La Presidente Laura Parolin Chiede di votare per anticipare il Punto 3.	RDIA
"Comunicazioni del Presidente, Vicepresidente, Segretario e Tesoriere" al posto del	MBAI
punto 2.	
Il Consiglio all'unanimità vota per anticipazione.	GIDELL
Si passa al punto 1 dell'ODG: Approvazione verbale del 26/03/2020;	SICOLC
Il Segretario dott.ssa Scaduto dichiara di non aver ricevuto proposte di modifica.	
Il verbale viene approvato all'unanimità dei presenti con 14 voti favorevoli	INEDEG
Si passa al punto 2 (ex punto 3) dell'ODG: "Comunicazioni del Presidente,	ORI
Vicepresidente, Segretario e Tesoriere"	
La Presidente Laura Parolin riporta lo scambio di e-mail avvenuto con	
l'associazione Luberg, Associazione Laureati Università di Bergamo, in cui era in	
copia il consigliere Alessandro Spano. I referenti dell'associazione, portano	
all'attenzione dell'OPL una survey volta ad indagare le aspettative dei professionisti	
del territorio bergamasco rispetto a gli Ordini professionali. La survey in oggetto è	
stata condivisa con diversi Ordini provinciali e per quanto riguarda gli iscritti	
all'OPL hanno risposto solamente in 13. Volendo incentivare una buona	
partecipazione è sorta l'idea di voler comunicare tramite newsletter dedicata ai	
colleghi del territorio la possibilità di partecipare a suddetta survey.	
Nonostante le comunicazioni non sia aperte alla discussione dei consiglieri, la	
Presidente invita a esprimere eventuali perplessità e comunica che invierà tutti i	

materiali affinché se ne discuta approfonditamente nel prossimo consiglio.	
La Presidente Laura Parolin riprende la parola comunicando l'aggiunta di un	
consiglio straordinario il 14 maggio a causa dei molteplici punti da discutere. Inoltre,	200
rispetto alla questione degli orari di consiglio posta alla sua attenzione da alcuni	DIA
consiglieri, dopo un consulto con l'avv. Maura Carta, informa che non esiste una	MBARI
precisa regolarizzazione rispetto a tale tema. Aggiunge che un consiglio in nessun	
contesto istituzionale può essere predefinito aprioristicamente, ma dipende dalla	DELLA
consistenza e dall'andamento dello stesso. La Presidente propone, di cercare di	
rimanere, per quanto possibile, all'interno delle quattro ore per i consigli di	RICOL
deontologia e misti, e all'interno delle tre per i consigli ordinari. A tal fine laddove	
si individui la necessità di portare in votazione diverse delibere, si procederà con	RDINEDEGLIP
l'aggiunta di consigli straordinari. Questa linea di indirizzo, però, non può a nessun)RDI
titolo diventare una regola.	0
La consigliera Barbara Bertani chiede che una volta che si tornerà alla modalità	
presenziale, considerata la stanchezza che può recare questo tipo di riunioni, di	
iniziare come consueto alle 20.30, per gli ordinari, e alle 19,30 per i deontologici, solo	
quando presenti le audizioni, facendo dei break.	
Il Consigliere Franco Merlini ribadisce l'importanza di non caricare troppo i	
consigli con l'obiettivo che risultino dei buoni momenti di lavoro, considerando	
quindi anche la possibilità di aggiungere degli straordinari, con il fine di garantire	
la qualità degli stessi.	
La Presidente Laura Parolin chiarisce che l'inserimento dei consigli straordinari è	
volta proprio alla limitazione dei consigli troppo corposi poiché lunghi e faticosi.	
Il consigliere Alessandro Spano chiede aggiornamenti rispetto alle scuole di	

Pag. 4 | 48

psicoterapia e sul CNOP.	
La Presidente Laura Parolin risponde che lei, il Tesoriere Valentino Ferro e il	
consigliere Franco Merlini il giorno prima del consiglio in essere, hanno incontrato i	(I)
direttori di scuole di specializzazione affrontando due temi: i tirocini di	RDIA
specializzazione e il forum delle scuole di specializzazione.	MBA)
In merito al tirocinio si è deciso di scrivere una lettera alla Commissione Tecnica	- Jo
Consultiva del MIUR, cosa che è stata fatta nella giornata odierna, chiedendo di dare	DELLA
risposta alle difficoltà degli studenti che non riescono a Svolgere le loro attività di	
tirocinio in questo periodo emergenziale e suggerendo anche alcune possibili	SICC
soluzioni. La Presidente aggiunge che la scelta di orientarsi verso la Commissione è	$\mathbf{L}_{\mathbf{L}}$
dipesa dal fatto che la questione tirocini delle Scuole di Specializzazione non è di	RDINEDEG
competenza dell'OPL e si è deciso di sollecitare e consultare l'organo competente.	RDIN
Per la proposta del Forum delle Scuole, invece, come ogni anno si è proceduto a una	0
prima interlocuzione con le Scuole per sondare i loro pareri, a cui seguirà regolare	
discussione prima in Commissione di Garanzia e delibera di Consiglio	
successivamente.	
La Presidente Laura Parolin, chiarisce che rispetto alla Consulta delle Scuole di	
psicoterapia, si rinvia un aggiornamento più completo al prossimo consiglio.	
Il consigliere Alessandro Spano, chiede se vi siano degli aggiornamenti di rilievo	
sul Consiglio Nazionale.	
La Presidente Laura Parolin risponde che il Consiglio Nazionale si sta muovendo	
nella costruzione di una campagna di sensibilizzazione sul bisogno di psicologia e	
di psicologi a cui si affianca una costante interlocuzione politica su diversi fronti.	
Continua informando che sono state formate le prime quattro commissioni	
istituzionali del CNOP e il Tavolo Università. La volontà del Consiglio è quella di	

Pag. 5 | 48

formare una quinta Commissione riguardante la formazione continua ma, non	
essendo prevista all'interno dell'attuale regolamento, il Presidente Lazzari ha	
ritenuto di formare in primis la Commissione Regolamenti che dovrà effettuare le	2000
necessarie modifiche per procedere successivamente alla nomina.	WIA
Il Segretario Gabriella Scaduto a fronte del parere redatto dall'avvocato Maura	OMBARI
Carta, rispetto al quesito posto sui Consigli Deontologici e sulla possibilità di	——————————————————————————————————————
mantenere la partecipazione a distanza post emergenza, aggiorna i consiglieri	COLOGIDELL
dandone lettura.	9
"Il vigente Regolamento disciplinare, aggiornato nel 2016. Gli artt. 3 e 4 1 del citato	SICOI
Regolamento definiscono norme e procedure per la convocazione e lo svolgimento	RDINEDEGLIPSI
del Consiglio di Deontologia; gli artt. 5 e 6 definiscono regole e modalità di	N ED
funzionamento della Commissione Deontologica.	RDI
Le richiamate previsioni regolamentari prescrivono la presenza dei Consiglieri e la	0
sincronicità della riunione: va detto che il sostantivo "presenza" non è seguito	
dall'aggettivo "fisica" e la compresenza non significa necessariamente la	
partecipazione ai lavori nello stesso luogo (ad es. in corso Buenos Aires 70). In questi	
anni le sedute del Consiglio e della Commissione Deontologica sono sempre state	
effettuate con la presenza fisica dei componenti: oltre che in base alla previsione	
regolamentare che indica per il Consiglio il luogo di riunione (art. 13) anche per il	
carattere di segretezza delle decisioni (artt. 7 e 10 del Regol.) per la natura e i	
contenuti dell'attività, per l'adeguata valutazione di tutti gli elementi, compresa, nel	
caso delle audizioni e pur con la consapevolezza dei noti limiti probatori,	
l'interpretazione dei linguaggi del corpo. L'art. 73, co. 2 del D.L. 18 del 17 marzo	
2020, in fase di conversione in legge, per assicurare l'osservanza della regola "resta	
a casa" durante il periodo emergenziale ha stabilito che " i presidenti degli organi	

collegiali degli enti pubblici nazionali, anche articolati su base territoriale, nonché'	
degli enti e degli organismi del sistema camerale, possono disporre lo svolgimento	
delle sedute dei predetti organi in videoconferenza, anche ove tale modalità non sia	ZOE)S
prevista negli atti regolamentari interni, garantendo comunque la certezza	DIA
nell'identificazione dei partecipanti e la sicurezza delle comunicazioni". In base a	MBARDI
questa norma di legge le sedute degli organi elettivi (Consiglio) si possono fare in	
videoconferenza, modalità di funzionamento estendibili anche alle commissioni e a	[P]
tutti quegli organismi necessari o strumentali per assicurare l'apporto	OGIDEI
collaborativo/istruttorio al Consiglio. Il Consiglio e la Commissione Deontologica	700
sono organi collegiali dell'OPL, ricompresi fra quelli per i quali durante il periodo	SI
emergenziale COVID -19 è ammessa la possibilità (non l'obbligo) di svolgere le	EDEG
sedute in videoconferenza, purché siano assicurati la tracciabilità e il rispetto delle	RDINEDEGLIP
specifiche norme regolamentari a tutela della riservatezza e sia consentito a tutti i	Ö
partecipanti alla riunione la visione degli atti, l' intervento nella discussione, lo	
scambio di documenti. La decisione sul ricorso a tale strumento è rimessa al	
Presidente dell'organo collegiale. La tracciabilità, ovvero la genuinità della presenza	
del Consigliere alla seduta viene dalla dichiarazione in videoconferenza, dichiarata	
nel verbale della seduta che fa prova fino a querela di falso (il verbale racchiude le	
operazioni di formazione e di documentazione della manifestazione volitiva	
dell'organo collegiale). Quanto alla riservatezza la prevalenza degli strumenti	
informatici (Teams, Zoom Skype e simili) offre la possibilità ai Consiglieri di vedersi	
in collegamento: data la natura degli argomenti trattati è consigliabile che il	
Presidente chieda ai partecipanti, prima dell'avvio, di dichiarare di essere i soli	
presenti alla videoconferenza e in condizioni di esprimere una partecipazione e un	
voto libero. L'art. 13 del vigente Regolamento stabilisce che le sedute del Consiglio	

in sede disciplinare non sono pubbliche, non possono essere audio-registrate se non	
previa esplicita autorizzazione dei presenti. Le sedute in videoconferenza possono	
essere audioregistrate: in tale evenienza il Presidente, deve chiedere e ottenere il	2000
previo assenso dei presenti. L'art. 16 del Regolamento stabilisce che in materia	ARDIA
disciplinare il voto del Consiglio avviene "in forma palese o segreta". Con il sistema	BAR
della videoconferenza il voto non può essere segreto: occorre acquisire formalmente,	OM
prima della votazione, l'assenso al voto palese. Il voto deve essere, quindi, espresso	ELLA
singolarmente in modo palese. Da ultimo l'art. 103 primo periodo del primo comma	OGIDI
dello stesso DL 18/2020 dispone la sospensione ("non se ne tiene conto") sino al 15	ICOI
maggio 2020 di tutti i termini, ordinatori o perentori, propedeutici,	en.Psi
endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti	RDINEDEGLIP
amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020	
o iniziati successivamente a tale data (il termine al 15 maggio è stato prorogato	0
dall'art. 37 del DL 23/2020). I procedimenti disciplinari riguardanti gli iscritti	
all'Albo degli Psicologi hanno pacificamente natura amministrativa (cfr. Cassazione	
Civ. n. 4188/2004 e n. 3075 del 11.02.2010) e, rientrano, pertanto, tra i procedimenti	
sospesi in base al citato art. 103. Nulla esclude che l'istruttoria procedimentale possa	
essere svolta (sono sospesi i termini non la funzione disciplinare e il suo esercizio),	
in special modo per i casi urgenti. Poiché la sospensione del termine è stata stabilita	
in favore del soggetto onerato di osservarlo (nel nostro caso il Consiglio e la	
Commissione), nulla vieta che possa validamente porre in essere l'attività prevista	
entro il termine originario ovvero in un termine inferiore rispetto a quello risultante	
dalla sospensione. L'ultimo comma dell'art. 103 ha previsto la sospensione dei	
termini dei procedimenti disciplinari dei dipendenti pubblici, precisazione	
necessarie perché questi, a differenza dei procedimenti disciplinari nei confronti	

degli iscritti all'Albo degli Psicologi, non hanno natura amministrativa. L'art. 73 del	
D.L. 18/2020 ha circoscritto l'ambito temporale della facoltà di ricorrere al sistema di	\sim
videoconferenza (durante il periodo di emergenza, cioè fino al 31 luglio 2020).	202)
Se questa modalità di svolgimento delle sedute collegiali sarà prevista dal legislatore	RDIA
a regime (con una legge futura) l'OPL ne prenderà atto.	WBA
In mancanza, il ricorso a tale modalità deve essere regolato con una modifica delle	
vigenti previsioni regolamentari.	DELL
Nel testo del Regolamento vigente (per la Commissione Deontologica) e in quello in	
corso di revisione (per il Consiglio) si dovrà prevedere che le riunioni del Consiglio	SICC
ovvero della Commissione Deontologica possano svolgersi con interventi dislocati	
il più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano	OINE DEG
rispettati il metodo collegiale, accorgimenti per assicurare la segretezza e sia	ORDI
garantita a) la visione degli atti della riunione; b) l'intervento nella discussione; c) lo	
scambio di documenti; d) la regolare votazione; e) l'approvazione del verbale".	
Alle ore 20,15 entra avv. Maura Carta	
Del punto che segue è stato approvato lo stralcio del verbale nel Consiglio del	
14/05/2020	
Si passa al punto 3 (ex punto 2) dell'ODG: Intervento avv. Maura Carta su	
annullamento in autotutela delle delibere n.335 e n.337 del 13/12/2018;	
Interviene l'avv. Carta, in videoconferenza che illustra i contenuti della proposta	
deliberativa all'esame del Consiglio: nel 2018 sono state adottate due delibere di	
sospensione del procedimento disciplinare senza la previa apertura del	
procedimento come previsto dall'art. 11 del regolamento vigente. Questa violazione	

Pag. 9 | 48

procedimentale è invalidante perché i relativi provvedimenti conclusivi sarebbero		_
illegittimi. Occorre annullare d' ufficio gli atti illegittimi, quando ledono interessi		_
pubblici rilevanti. In questi casi non è necessario l'avvio del procedimento agli	(I)	_
incolpati perché la decisione è vincolata. L'apertura del procedimento è misura	ARDIA	_
prevista a tutela sia dell'Ente sia degli incolpati, ciò che rende evidente l'interesse	OMBA!	
pubblico a rimuovere atti deliberativi con gravi vizi di legittimità tali da		_
pregiudicare le decisioni finali.	ELLA	
La delibera viene approvata all'unanimità dei presenti con 14 voti favorevoli	OGIDA	_
(Parolin, Baventore, Scaduto, Ferro, Bertani, Cipresso, Granata, Merlini, Ratto,	SICOI	_
Spano, Vacchini, Valadé, Vegni, Volpi) (delibera n. 114-2020)	LIP	
	EDEC	
La Presidente Laura Parolin, propone di aggiungere in ODG il punto	PRDINEDEGLI PSICOLO	
*Approvazione convenzione tra l'OPL e l'Ordine delle Professioni	O	
Informioristiche		
Infermieristiche;		
Infermieristiche; Il Consiglio all'unanimità vota per l'aggiunta del punto		_
		_
		_
Il Consiglio all'unanimità vota per l'aggiunta del punto		
Il Consiglio all'unanimità vota per l'aggiunta del punto La Presidente Laura Parolin informa il consiglio che l'OPL ha ricevuto da parte		
Il Consiglio all'unanimità vota per l'aggiunta del punto La Presidente Laura Parolin informa il consiglio che l'OPL ha ricevuto da parte dell'Ordine Provinciale degli Infermieri di Bergamo una richiesta di supporto per le		
Il Consiglio all'unanimità vota per l'aggiunta del punto La Presidente Laura Parolin informa il consiglio che l'OPL ha ricevuto da parte dell'Ordine Provinciale degli Infermieri di Bergamo una richiesta di supporto per le difficoltà e i problemi emersi nella loro categoria professionale a seguito		
Il Consiglio all'unanimità vota per l'aggiunta del punto La Presidente Laura Parolin informa il consiglio che l'OPL ha ricevuto da parte dell'Ordine Provinciale degli Infermieri di Bergamo una richiesta di supporto per le difficoltà e i problemi emersi nella loro categoria professionale a seguito dell'emergenza Covid - 19. Sentita la Presidente dell'Ordine Provinciale di Brescia,		
Il Consiglio all'unanimità vota per l'aggiunta del punto La Presidente Laura Parolin informa il consiglio che l'OPL ha ricevuto da parte dell'Ordine Provinciale degli Infermieri di Bergamo una richiesta di supporto per le difficoltà e i problemi emersi nella loro categoria professionale a seguito dell'emergenza Covid - 19. Sentita la Presidente dell'Ordine Provinciale di Brescia, nonché coordinatrice di tutti gli Ordini Lombardi, l'idea attuabile sarebbe quella di		
La Presidente Laura Parolin informa il consiglio che l'OPL ha ricevuto da parte dell'Ordine Provinciale degli Infermieri di Bergamo una richiesta di supporto per le difficoltà e i problemi emersi nella loro categoria professionale a seguito dell'emergenza Covid - 19. Sentita la Presidente dell'Ordine Provinciale di Brescia, nonché coordinatrice di tutti gli Ordini Lombardi, l'idea attuabile sarebbe quella di firmare una convenzione che consenta di mettere a disposizione degli infermieri le		
La Presidente Laura Parolin informa il consiglio che l'OPL ha ricevuto da parte dell'Ordine Provinciale degli Infermieri di Bergamo una richiesta di supporto per le difficoltà e i problemi emersi nella loro categoria professionale a seguito dell'emergenza Covid - 19. Sentita la Presidente dell'Ordine Provinciale di Brescia, nonché coordinatrice di tutti gli Ordini Lombardi, l'idea attuabile sarebbe quella di firmare una convenzione che consenta di mettere a disposizione degli infermieri le prestazioni degli psicologi sul territorio lombardo.		

Pag. 10 | 48

oggetto. Sono state riviste le convenzioni stipulate in passato per cui è stato stabilito	
un range, allegato ai materiali, che si va a suddividere tra le varie consulenze che	
possono offrire sia psicologi che psicoterapeuti differenziandole tra interventi	LOES S
singoli e di gruppo; sono state valutate ed elencate le prestazioni di valutazione, di	DIA
assessment e psicodiagnostica. La convenzione sarebbe attiva ogni provincia e i vari	MBARI
ordini metteranno a disposizione dei loro iscritti la possibilità di fruire di queste	
prestazioni in cui noi chiediamo che a partire dal tariffario, gli psicologi siano)GIDELL4
disponibili a pattuire uno sconto del 20%.	
Il consigliere Franco Merlini aggiunge che è stata una discussione anche politica su	SICC
tanti livelli, anche nazionale in quanto è stata adottata la sua proposta per la quale	EGLIF
si escludesse da questa convenzione gli psicologi dipendenti da altri servizi al fine	RDINEDEGLIPSICOLO
avvantaggiare i liberi professionisti. Ricorda inoltre che si è aperta la discussione di	ORD
aprire la suddetta convezione soltanto agli psicoterapeuti o anche agli psicologi, si è	
voluto alla fine includere entrambe le categorie.	
La Presidente Laura Parolin aggiunge che è stato deciso di aprire questa	
convenzione attraverso l'utilizzo di psymap, il motore di ricerca che permette di geo	
localizzare la posizione degli studi degli psicologi. Quindi sarà chiesto, la	
registrazione sulla piattaforma, agli psicologi che decideranno di partecipare a tale	
convenzione.	
La Consigliera Barbara Bertani prende la parola chiedendo su quale tariffario è stata	
basata la proposta, poiché essendo stato il tariffario abrogato non vi è un riferimento.	
La Presidente Laura Parolin risponde alla consigliera Barbara Bertani, precisando	
che per ogni convenzione stipulata è stato previsto un range con minimi e massimi,	
per fornire una misura di stima, e che quello in allegato è stato costruito sulla base	

Pag. 11 | 48

delle convenzioni sottoscritte in passato.	
La consigliera Bertani interviene, esplicitando di aver compreso che un	
professionista quindi avere una tariffa fuori convenzione e una all'interno della	COE)
Convenzione, e che se un paziente si rivolge al professionista chiedendo la tariffa	(DIA
della convenzione bisogna stare all' interno del range indicato.	MBARI
La consigliera Elena Vegni, prende la parola affermando che pur comprendendo la	[DELLA
cornice politica all'interno del quale questa convenzione viene proposta,	
ravvisa due criticità a riguardo. La prima è che ci possano essere delle richieste	SICC
delicate da gestire in termini di valutazioni psicodiagnostiche, anche in termini di	EGLIF
rapporti con le aziende e questo a parere della consigliera richiederebbe delicatezza	OINE DEGLI]
politica. Il secondo punto, che non può essere affrontato, è che ci sarà una specificità	Og Og
della richiesta, a cui l'Ordine non può adempiere con una selezione rispetto ai	
colleghi che aderiscono alla convenzione.	
La Presidente Laura Parolin risponde alla consigliera che rispetto al primo punto ci	
si è molto interrogati ma anche se lo psicoterapeuta risulta essere la figura migliore	
per affrontare tale questione anche lo psicologo, a pieno titolo della legge costitutiva,	
può svolgere questo tipo di funzioni. Il tema di introdurre dei criteri di selezione	
nelle convenzioni è un tema molto delicato che si è visto non essere percorso in	
nessuna delle convenzioni in essere né regionali né nazionali. La Presidente Laura	
Parolin crede comunque che possa essere un'opportunità da percorrere per i	
professionisti.	
Il consigliere Luca Granata esprime opinione favorevole rispetto ad aprire la	
convenzione anche agli psicologi in quanto l'OPL non è l'ordine degli psicoterapeuti	

Pag. 12 | 48

ma degli psicologi. Il consigliere riferisce però un dubbio rispetto alla convenzione	
in quanto ha paura che la convenzione sia scelta come un canale preferenziale per	
applicare uno sconto alle normali tariffe dello psicologo/psicoterapeuta.	(I)
La Presidente Laura Parolin specifica che non si tratta di una convenzione generale	3DIA
ma specifica per il momento storico e il contesto emergenziale, chiarisce, inoltre,	MBAI
che permetterebbe alla professione degli infermieri di orientarsi verso una categoria	
ben definita e non a qualunque figura che abbia un'etichetta simile a quella degli	DELL/
psicologi e consentirebbe di inquadrare il problema dell'area psicologica piuttosto	
che medicalizzato in psichiatria, o verso altre figure non professioniste della salute	SICO
mentale.	пР
La delibera viene approvata all'unanimità dei presenti con 14 voti favorevoli	DINEDEG
(Parolin, Baventore, Scaduto, Ferro, Bertani, Cipresso, Granata, Merlini, Ratto,	ORDI
Spano, Vacchini, Valadé, Vegni, Volpi) (delibera n. 112-2020)	
La Presidente Laura Parolin, precisato che vi è la necessità di nominare un	
presidente della commissione Referenti territoriali, propone l'aggiunta all'OdG del	
punto;	
*Nomina del Presidente della Commissione Referenti Territoriali;	
Il Consiglio all'unanimità vota per l'aggiunta del punto	
La Presidente Laura Parolin, specifica che in commissione è prevista la presenza del	
Vicepresidente in sostituzione della Presidente in caso di assenza, chiarendo che	
considerati i numerosi impegni non potrà garantire la presenza costante, propone la	
nomina del Vicepresidente Davide Baventore a Presidente della commissione	
La delibera viene approvata all'unanimità dei presenti con 14 voti favorevoli	

Pag. 13 | 48

(Parolin, Baventore, Scaduto, Ferro, Bertani, Cipresso, Granata, Merlini, Ratto,	
Spano, Vacchini, Valadé, Vegni, Volpi) (delibera n. 113-2020)	
	DIA
Si passa al punto 4 dell'ODG: Approvazione spese, ratifiche, liquidazione spese e rendicontazioni;	OMBAR
Il Tesoriere Valentino Ferro da lettura dell'elenco delle spese, ratifiche, liquidazioni	IDELLA
e rendicontazioni. La delibera viene approvata all'unanimità dei presenti con 14 voti favorevoli	
(Parolin, Baventore, Scaduto, Ferro, Bertani, Cipresso, Granata, Merlini, Ratto,	GLIPSIC
Spano, Vacchini, Valadé, Vegni, Volpi) (delibera n. 115-2020)	DINEDEG
	ő
Si passa al punto 5 dell'ODG: Affidamento incarichi per lavori, servizi, forniture,	
progetti, attività e impegni di spesa;	
Il Tesoriere Valentino Ferro da lettura della delibera, e degli chiarisce i vari affidamenti.	
Il Segretario Gabriella Scaduto, rispetto a gli incari della consulta, spiega che la	
consulta dei diritti è stata approvata precedentemente, quando è stato approvato il	
progetto diritti. Come è stato ampiamente spiegato nel progetto la consulta sarà	
formata dai vari referenti dei vari GdL, dalla Coordinatrice del Comitato pari	
opportunità, e dalla dott.ssa Invernizzi in quanto esperta in normative e convenzioni	
internazionali riguardanti i diritti umani. La Consulta, e si occuperà di portare le	
varie voci dei vari gruppi di lavoro fungendo da raccordo, andando poi a lavorare	
su quello che sarà, come da progetto, approvato il Festival dei diritti umani che si	

Pag. 14 | 48

svolgerà tra novembre e dicembre. Il Segretario precisa che i cv presentati sono quelli	
già approvati dei referenti, con l'aggiunta di un collega per l'aria LGBT, visto che il	
gruppo non è stato ancora conformato, e per l'area contro ogni forma di violenza e	(I)
discriminazione sulle donne.	3DIA
	MBAI
La delibera viene approvata all'unanimità dei presenti con 14 voti favorevoli	
(Parolin, Baventore, Scaduto, Ferro, Bertani, Cipresso, Granata, Merlini, Ratto,	DELLA
Spano, Vacchini, Valadé, Vegni, Volpi) (delibera n. 116-2020)	OLOGI
	SICO
Si passa al punto 6 dell'ODG: Approvazione acquisto piattaforma FaD e relativi	
impegni di spesa e affidamento incarichi;	NDINEDEGLIP
Il Consigliere Pietro Cipresso chiarisce che i preventivi ricevuti, non erano	ORDI
perfettamente allineati rispetto al contenuto, e che presentavano alcune mancanze,	
conseguentemente è stato chiesto agli uffici di sollecitare le informazioni mancanti	
in modo da renderli comparabili. Ogni preventivo è stato analizzato nel dettaglio	
dal consigliere Pietro Cipresso, dal Vicepresidente Davide Baventore e dal	
consigliere Luca Granata.	
La piattaforma CEO FORMAZIONE è una piattaforma che sarebbe totalmente di	
proprietà dell'OPL, contenendo il software che va a far girare tutto il sistema FAD	
ECM. Le altre piattaforme, anche se valide, non forniscono la proprietà ma	
richiedono un pagamento a consumo.	
I costi sono simili tra tutte le proposte. Due piattaforme, DIFFERENTWEB e	
DIASGROUP, hanno una limitazione nel numero dei partecipanti.	
Quindi, dopo aver sentito anche Fabrizio Pasotti, che ha l'expertise sull'ECM,	
è stato valutato che la soluzione più adeguata fosse orientarsi verso CEO	

FORMAZIONE. Questa piattaforma ha il vantaggio che rimane di proprietà di OPL,	
che viene creata una piattaforma dedicata e personalizzata per l'ordine, che viene	
garantita l'assistenza tecnica ai discenti e ai docenti, la preparazione e il caricamento	COES.
dei materiali didattici e l'assistenza per eventuali problematiche, e il servizio di	DIA
Hosting.	1BAR
Il Consigliere Luca Granata interviene esprimendo la sua soddisfazione per il	CON
lavoro di squadra che è stato fatto.	ELLA
La delibera viene approvata all'unanimità dei presenti con 14 voti favorevoli	TOGIL
(Parolin, Baventore, Scaduto, Ferro, Bertani, Cipresso, Granata, Merlini, Ratto,	SICO
Spano, Vacchini, Valadé, Vegni, Volpi) (delibera n. 117-2020)	A.
	ZEDEG
Si passa al punto 7 dell'ODG: Approvazione e ratifica variazione al Bilancio	RDIN
preventivo 2020 ex art.11, comma 3 del Regolamento di amministrazione e	<u> </u>
contabilità e presentazione Bilancio partecipato;	
Il Tesoriere Valentino Ferro illustra il progetto spiegando come strutturare il	
bilancio partecipato in OPL, portando alcune proposte, da discutere, comunque in	
Commissione di Garanzia con i consiglieri di minoranza. Il bilancio partecipato	
consiste nell'investire una percentuale del bilancio dell'ente pubblico direttamente	
sui membri dell'organizzazione, questa parte del bilancio viene gestita da essi ed è	
un esempio di democrazia diretta, incoraggiando la partecipazione diretta degli	
iscritti OPL alla vita politica dell'ordine, volendo avvicinarli all'amministrazione	
stessa. Quindi i progetti da mettere in atto hanno un direzione bottom up. I fondi	
vengono erogati da OPL e vengono gestiti, ovviamente, con l'aiuto del personale	
dell'Ordine facendo, in questo modo diventare gli iscritti parte integrante	
dell'Ordine stesso. Quest'anno si vuole quindi aprire con questa iniziativa,	

Pag. 16 | 48

pensando ad una cifra di 25.000€ che ha un impatto considerevole ma non eccessivo		_
sul bilancio dell'OPL. Sono stati presi cinque mila euro da cinque capitoli di bilancio		
politici, quali la comunicazione, incarichi, progetto tutela, progetti specifici,	2000	
formazione e orientamento. Rispetto al futuro per poi sarà modo della commissione	OIA	
di garanzia discuterne, una prima idea potrebbe essere quella di mettere in diretto	BARDI	
contatto la percentuale del bilancio partecipato rispetto a quanto riusciamo a	MO	
	LLA	_
riprendere rispetto agli iscritti morosi, ricordando che l'Ordine ha accumulato una	OGIDE	_
somma rispetto ai morosi che si aggira intorno ai 600.000€. L'idea è quella di		_
finanziare un massimo di due o tre progetti e cercando di far sì che in ogni progetto	SIC	_
ci sia un gruppo di colleghi che lavori insieme con giovani colleghi, iscritti all'albo	RDINEDEGLIPSICOLO	
da meno di 8 anni. Si è pensato che i temi dell'anno corrente e del prossimo debbano	NED	_
essere centrati sulla ripartenza e non tanto sull'emergenza quanto su tutti i problemi	Nadi	
che clinici e non solo clinici che la pandemia mondiale sta lasciando sull'intero		_
territorio lombardo. Vi sarà un bando aperto con una commissione che valuterà i		
progetti, pensando di creare una serie di webinar specifici su questi temi per		_
accompagnare i progetti nella loro stesura. Si è voluto puntare sui giovani perché		
hanno bisogno di progetti mirati per crescere e sviluppare le competenze		
professionali a stretto contatto con persone con più competenze ed esperienze per		
giovare l'ordine con idee nuove e innovative che vengano da loro. Ricordando che		
il 60% dei nostri iscritti oggi è under 40 e vuol dire che 9.370 persone, probabilmente		
aumentato dopo gli ultimi esami di stato.		
Il consigliere Franco Merlini esprime perplessità rispetto al procedere del progetto		_
che secondo lui doveva partire a ritroso incominciando dalla discussione in		
commissione garanzia. Inoltre sottolinea che a suo parere 25.000€ sia una cifra		_
troppo contenuta e che formalmente occorrerebbe fare prima il consuntivo di		_

bilancio e la previsione di bilancio per poi andare a deliberare questa variazione.	
	\sim
La Presidente Laura Parolin rispetto all'intervento del consigliere Merlini precisa	202)
che non si sarebbe dovuto procedere a ritroso in quanto il consiglio non vota un	ARDIA
progetto ma una riallocazione di una quota finanziaria già prevista per progettualità,	
mettendola non in capo ai consiglieri come coordinatori delle progettualità stesse,	——————————————————————————————————————
ma agli iscritti che così possono esprimere liberamente le loro progettualità senza	ELL
un'indicazione da parte del consiglio. In essere, non vi è una predeterminazione su	LOGID
cosa si andrà a fare ma solo uno spostamento di cifre che permetta di fare	DINEDEGLIPSICOL
un'apertura verso gli iscritti che altrimenti non sarebbe possibile. È un nuovo	GELL .
capitolo, che identifica una macro-area di investimento che si va a distribuire nei	EDE
modi e nei tempi che saranno in seguito decisi.)RDIN
Il consigliere Franco Merlini si trova favorevole anche se sperava che fossero	
impiegati più soldi come i 600.000€ delle morosità che sono crediti inesigibili e	
sarebbe stato interessante impiegarli in questo senso.	
Il Tesoriere Valentino Ferro risponde al collega spiegando che è stato ereditato	
comunque il bilancio della passata consiliatura. È comunque un progetto nuovo che	
si spera possa avere ottima partecipazione e futuro ricordando inoltre che non esiste	
ordine professionale che faccia progetti di bilancio partecipato. Si trova d'accordo	
nel dire che 25.000€ sono pochi ma è un punto di partenza migliorabile, partendo	
dal fatto che il bilancio dell'OPL ha dall'anno corrente questa voce e che dall'anno	
prossimo si potrà fare ancora meglio, considerato che a causa dell'emergenza Covid	
- 19 a fine anno si avrà un disavanzo importante di bilancio.	
•	
La consigliera Cristina Vacchini interviene dichiarando, che anche se approva e	
condivide l'idea, di essere allineata al pensiero del collega Merlini, rispetto al fatto	

Pag. 18 | 48

che il punto avrebbe dovuto essere discusso in garanzia, potendo snellire anche la	
discussione nel consiglio ordinario, come da intento previsto dalla commissione	
stessa.	(I)
Il Tesoriere Valentino Ferro spiega ulteriormente che quello per cui si vota all'ODG	WIA
è un passaggio tecnico inevitabile, in quanto si sta discutendo del contenitore del	MBAF
progetto e non del contenuto che verrà poi dibattuto in commissione garanzia,	
seguendo il procedimento indicato anche dalla contabilità dell'OPL.	DELL/
La delibera viene approvata all'unanimità dei presenti con 14 voti favorevoli	TOOT
(Parolin, Baventore, Scaduto, Ferro, Bertani, Cipresso, Granata, Merlini, Ratto,	SICO
Spano, Vacchini, Valadé, Vegni, Volpi) (delibera n. 118-2020)	\mathbf{q}_{I}
	DINEDEG
Di quanto segue (parte Deontologica) è stato approvato lo stralcio del verbale nel)RDI
Consiglio del 21/05/2020 .	0
Esce il Consigliere dott. Pietro Cipresso, in quanto rappresentante sez. B (cfr. art. 4	
Reg. Disc. OPL 2016)	
Presenti:13	
Si passa al punto 8 dell'ODG: Rinvio audizioni già fissate e notificate agli iscritti	
interessati a causa dell'emergenza Covid-19;	
La coordinatrice della Commissione Deontologica, dott.ssa Barbara Bertani	
comunica che visto il perdurare della chiusura delle sedi OPL a causa	
dell'emergenza Covid-9, si rende necessario prevedere una nuova calendarizzazione	
per i Procedimenti Disciplinari di seguito riportati e di stabilire una nuova data in	
cui convocare gli iscritti.	

Pag. 19 | 48

Il Consiglio delibera di rinviare le udienze dibattimentali al giorno 24/10/2020	
medesimi incombenti, presso il Consiglio dell'Ordine nota sede, fissando le udienze:	(E)
• per il Procedimento C.F. alle ore 9.30 (delibera n. 119-2020)	DIA
• per il Procedimento D.B.R. alle ore 11:30 (delibera n. 120-2020)	
• per il Procedimento R.S. alle ore 14:00 (delibera n. 121-2020)	
• per il Procedimento A.G alle ore 15:30 (delibera n. 122-2020)	ELLA
	OGID
incarica la Segreteria all'invio delle relative comunicazioni.	COLC
I rinvii vengono approvati all'unanimità dei presenti con 13 voti favorevoli (Parolin,	er.Psi
Baventore, Scaduto, Ferro, Bertani, Granata, Merlini, Ratto, Spano, Vacchini, Valadé,	OINEDEG
Vegni, Volpi)	MDI (
	<u> </u>
La coordinatrice della Commissione Deontologica, dott.ssa Barbara Bertani	
informa il Consiglio che la data individuata per il rinvio dell'udienza dibattimentale	
per il procedimento del dott B.R è il 22/10/2020 ore 20:30.	
Si incarica anche in questo caso la Segreteria all'invio della relativa comunicazione.	
Si passa al punto 9 dell'ODG: Casi di Deontologia:	
b) N.C. / D'A.L.G.	
Il Consigliere relatore Dott. Alessandro Spano illustra il caso.	
Esposto	
L'esponente segnala, con atto del 30.9.2018, le condotte dell'iscritta che lavora presso	
i Servizi Comunali Sociali del Comune di R., di seguito precisate. Il 6.4. 2018, a	
seguito di una situazione gravemente conflittuale tra l'esponente e l'ex compagna, il	
VERBALE DI CONSIGLIO 07/05/2020 P a g . 20 48	

T.M con Decreto provvisorio - affida le minori all'ente territorialmente competente	
il comune di A., limita l'esercizio della responsabilità genitoriale; dispone il divieto	SOP
di espatrio per le minori e incarica i servizi di: individuare il miglior collocamento	455
per le minori; chiede di valutare l'inserimento in comunità anche della madre e, nel	ARDIA
caso questo fosse risultato disfunzionale; di individuare una regolamentazione di	—————————————————————————————————————
frequentazione madre – figlie; di individuare una regolamentazione di	
frequentazione del padre e altri familiari con modalità protette; di sostenere la	DELLA
madre in un percorso di emancipazione con intervento psicologico; di eseguire una	
valutazione psicodiagnostica dei genitori per verificarne l'idoneità; di individuare)RDINEDEGLI PSICOLO
l'eventuale funzione genitoriale (nel caso in cui i genitori non fossero stati ritenuti	
idonei) da parte di altri familiari disposti o con «semplice» funzione supportiva; di	EDE
attivare tutti gli interventi psicosociali utili al benessere delle minori; di attivare un)RDII
percorso di mediazione familiare; di accompagnare i genitori alla comprensione del	0
decreto del T.M. e di relazionare entro 3 mesi dalla richiesta dello stesso Tribunale.	
Con lo stesso provvedimento, il T.M. prescrive ai genitori la massima collaborazione	
pena ulteriori limitazioni della responsabilità genitoriale.	
L'esponente lamenta che nel corso dei colloqui, l'iscritta ha agito «ponendosi in	
maniera altezzosa». Nell'incontro del 5.7.2018 quando l'esponente ha segnalato	
presunte irregolarità nella struttura collocataria delle bambine e ha confidato	
all'iscritta di aver lasciato in auto la propria madre anziana, l'esponente sottolinea:	
«si permetteva di schernirmi riguardo alla mia scelta obbligata di lasciare mia madre in	
macchina durante gli incontri in spazio neutro con le mie due figlie; quindi, con estrema	
sufficienza, mi consigliava di venire in autobus o di lasciare mia madre (che è molto	
anziana) in un non meglio precisato bar". L'esponente lamenta un trattamento di sufficienza	
e vede nelle presunte modalità della collega un atteggiamento provocatorio. "E' ragionevole	

credere che la dott.ssa N. abbia utilizzato tali modi comportamentali con il fine di farmi	
perdere la pazienza, in un momento per me già difficile».	\sim
L'esponente lamenta di aver inviato una raccomandata all'iscritta con proprie	2 PS
	IA
lamentele e di non aver ricevuto risposta, neppure in relazione alla richiesta di	ARD
sostegno a una delle figlie.	————
Inoltre, l'esponente lamenta che l'iscritta nella sua Relazione avrebbe espresso	
valutazioni lesive della sua immagine quali, ad esempio, quella di essere un padre	DELLA
non attento alla tranquillità del figlio avuto dalla precedente relazione (primo	OGID
matring ania) in greenta in accretic arm toutation di aviai dia da marta della arma ania	ĪO
matrimonio), in quanto, in seguito a un tentativo di suicidio da parte della ex-moglie,	RDINEDEGLI PSICOLO
avrebbe favorito il rientro del figlio dalla madre solo 4 mesi dopo l'evento.	
L'esponente lamenta, inoltre che l'iscritta l'avrebbe descritto «la mia personalità come	TEDE
rabbiosa e violenta». L'esponente lamenta, inoltre, disparità di valutazione tra lui,	RDIN
descritto come «momentaneamente irrecuperabile» e l'ex-compagna, «descritta come una	0
persona tutto sommato buona». A suo avviso l'iscritta avrebbe anche tramato per	
fabbricare presunte prove della sua inidoneità all'affido.	
L'esponente lamenta che la Relazione di aggiornamento del 16.7.2018, redatta	
dall'iscritta, non tiene conto di quanto evidenziato diversamente nella Relazione del	
31.5.2016 redatta da un'altra operatrice.	
Già in una precedente Relazione del 23.2.2018 l'iscritta aveva attribuito la causa dei	
suoi presunti atteggiamenti violenti nei confronti dell'ex compagna all'ambiente	
familiare disfunzionale in cui era cresciuto l'esponente. L'esponente insiste sul fatto	
che l'ex-compagna venga favorita dalle discrasie che si evidenziano nelle differenti	
relazioni di aggiornamento.	
L'esponente sostiene che, per smentire il suo reclamo del 5.7.2018 nei confronti degli	
operatori della comunità, l'iscritta attribuisca a lui l'origine del disagio provato da	

una delle figlie. Tutto ciò, però, a suo dire verrebbe smentito dalla Relazione della	
Comunità che lo descriverebbe come tutt'altro che lesivo nei confronti delle	
bambine, soprattutto nei confronti della primogenita. L'esponente insiste su una	COE)
macchinazione da parte dell'iscritta come reazione al suo reclamo del 5.7.2018.	DIA
L'esponente lamenta che l'iscritta, nella Relazione del 16.7.2018, abbia recepito una	ABARI
ricostruzione dell'operatrice dello Spazio Neutro che ometteva fatti tali da	<u> </u>
ricondurre le problematiche della figlia alla madre come da lui evidenziato nel	DELLA
reclamo del 5.7.2018. L'esponente, infine, evidenzia che l'iscritta prendeva appunti	
sui colloqui svolti con lui e gli faceva firmare le pagine del test (Rorschach, MMPI e	SICOLÓ
Blacky).	<u>C</u>
Il 13.8.2018 l'esponente fa un accesso agli atti per acquisire i protocolli e gli appunti	RDINEDEG
dell'iscritta. Il 3.9.2018 gli viene risposto da parte del Direttore di S. che alcuni)RDII
appunti dell'iscritta sarebbero stati «cestinati». Riferisce anche che gli venivano	0
prodotti tre test privi della sua firma, mentre lui era sicuro di aver sottoscritto i test	
che gli erano stati somministrati. L'esponente dichiara di aver evidenziato, in forma	
scritta, le irregolarità emerse sia al Direttore di S., sia al TM che alla Corte D'Appello.	
Chiarimenti	
L'iscritta fa presente di lavorare nella tutela minori da 17 anni e di seguire il nucleo	
familiare dal 26.4.2018.	
L'iscritta precisa che, nell'udienza dell'11.10.2018, la Corte di Appello ha stabilito	
l'inammissibilità del reclamo proposto dall'esponente contro il decreto del TM del	
6.4.2018. Il caso le è stato assegnato dalla coordinatrice del Servizio Tutela Minori	
che supervisiona personalmente i lavori dei colleghi assegnatari. In merito alla	
valutazione psicodiagnostica dell'esponente e della madre delle minori, l'iscritta	
conferma la somministrazione dei test già indicati e precisa di essersi formata nel	

tempo con diversi corsi sulla psicodiagnostica.	
Per quel che concerne il fatto di aver affrontato con l'esponente l'episodio riferito	SOP
alla propria madre anziana lasciata in auto per tutto il tempo, l'iscritta precisa che	455
questo fatto aveva colpito le bambine che non avevano avuto possibilità di salutarla	ARDIA
da vicino. Pertanto, l'iscritta ha colto l'occasione per «affrontare l'argomento con il	MBA
padre per capire se lo stesso fosse in grado di comprendere che la sua scelta potesse creare	
confusione nelle figlie, che stavano già affrontando importanti cambiamenti: separazione dei	DELL/
genitori, inserimento in comunità mamma - bambino, cambiamento del contesto di vita. I	RDINEDEGLIPSICOLOGIDELI
vissuti elicitati da queste sollecitazioni e che sono descritti dal sig. XX nel suo esposto,	SICO
attengono - a mio parere - non tanto alle modalità con la quale la sottoscritta ha affrontato	
l'argomento, ma al suo dissentire in merito a ciò, ai vissuti connessi nonché alla sua difficoltà	NED E
ad accettare l'intervento del Tribunale per i Minorenni».)RDI
L'iscritta precisa che la Relazione del 16 luglio «è stata redatta sulla base di quanto	0
emerso dai colloqui clinici da me effettuati e dai test da me somministrati. Tengo a precisare	
che l'A.G. non ha sollevato alcun dubbio in merito alla validità di tale relazione. Posso	
affermare con certezza, ciò anche in funzione di quanto disposto successivamente dalla Corte	
D'Appello di M.».	
L'iscritta precisa che, per quanto concerne le perplessità dell'esponente sul suo	
operato, comprende che l'esponente possa non condividerlo o non condividere le	
scelte della magistratura minorile in quanto «si colloca in un contesto coattivo e quindi	
ho consapevolezza della fragilità dell'alleanza di lavoro con le persone che seguoCiò ad	
esempio è avvenuto nel caso specifico durante l'udienza del 11.10.2018 innanzi alla Corte	
D'Appello di Milano, composta da un collegio di 5 Giudici tra togati ed onorari. In quella	
sede infatti il sig. XX (ndr: esponente) ha esplicitato alcune delle accuse contro di me (ad	
esempio il fatto che avessi falsificato i protocolli dei test), ho quindi fatto presente al collegio	

la difficoltà nel lavoro con il sig. XX (ndr: esponente) a fronte di quanto da lui espresso	
anche in quella sede. Mi pare strano che, a fronte di queste gravi accuse mosse nei confronti	~^}
del mio operato, il Pubblico Ministero non abbia avuto dubbi ed abbia chiesto	LOES.
l'inammissibilità del reclamo del sig. XX (ndr: esponente) e che alcuni giorni dopo la Corte	DIA
si sia pronunciata in tal senso».	BARI
Per quanto riguarda il reclamo del 5.7.2018 l'iscritta fa presente che, invece, è stato	TON
preso in considerazione, tanto che «sono state fornite tutte le delucidazioni da lui)ELL/
richieste, in sede di incontro che è avvenuto il 26.07 scorso». In quell'incontro erano	OGI
presenti: lei, l'assistente sociale, la coordinatrice di S. e i legali dell'esponente «proprio	SICOI
con l'obiettivo di cercare di porre le basi di un contesto favorente rispetto alla creazione di	BGLI I
un'alleanza di lavoro con il signore. Ciò pure con la consapevolezza che opero in un contesto	RDINEDEG
coatto e che la valutazione psicodiagnostica avveniva non su richiesta spontanea del sig. XX	Okdi
(ndr: esponente) ma su prescrizione dell'A.G. Ritengo che tale scelta metta in luce la mia	
capacità dì operare secondo le buone prassi dello psicologo, a differenza di quanto espresso dal	
reclamante». L'iscritta aggiunge che le parti hanno sempre la possibilità di contestare	
le conclusioni degli operatori del servizio pubblico. L'esponente, nel corso	
dell'udienza dell'11.10.2018, si è addirittura spinto a formulare accuse di	
falsificazione dei protocolli come indicato nell'esposto. Esclude di aver potuto	
manipolare la relazione dell'educatrice in quanto «lo Spazio Neutro e la Tutela minori	
sono entrambi servizi afferenti alla S. ma in sedi diverse." Non comprende come abbia potuto	
lei manipolare la relazione dell'Educatrice nel corso della sua stesura».	
Per quel che concerne i test, l'iscritta precisa «non faccio firmare i protocolli dei test ai	
pazienti dopo la somministrazione. Ciò in quanto tale procedura non è indicata nei manuali	
dì somministrazione dei test utilizzatiné è prevista dal Codice Deontologico degli	
Psicologi. A testimonianza di ciò preciso che tutti i protocolli dei test da me somministrati	

alle persone che ho avuto modo di vedere in questi anni di lavoro presso il Servizio Tutela	
Minori non sono stati controfirmati (affermazione questa che può essere da Voi facilmente	\sim
verificata, tenendo conto di quanto previsto dalla normativa e dai Codice Deontologico degli	2 OE
Psicologi Italiani in materia di privacy e di dati psicodiagnostici) tramite la visione dei	VI(
	OMBARDI
materiale testistico debitamente custodito presso S. o tramite l'ascolto diretto delle persone	
alle quali ho somministrato i test delle quali posso fornire le generalità sempre tenendo conto	$\overline{}$
della legislazione in materia di privacy ed altro, se ritenuto opportuno.». Per quanto	DELL
concerne gli appunti, l'iscritta precisa che «eventuali appunti e materiali di studio	
utilizzati dagli operatori nell'espletamento delle loro mansioni sono da considerarsi	RDINEDEGLIPSICOLOGIDELI
strumenti facoltativi, in quanto non sussiste alcun obbligo in capo agli stessi di verbalizzare	пPs
, , ,	DEG
puntualmente ogni attività materiale svolta. Si tratta quindi di documenti personali, riferibili	NIC
esclusivamente allo stile professionale personale, di cui l'operatore può disfarsi una volta	O. I.
terminatone l'utilizzo. Tali materiali non sono stati conservati e non sono presenti tra gli	
atti del fascicolo". Tengo a precisare che ciò non significa che gli appunti sono stati cestinati,	
come scritto dal sig. XX (ndr: esponente), ma che non sono presenti tra gli atti del fascicolo	
per le motivazioni sopra esposte e quindi che non gli sono stati forniti».	
Commissione Deontologica	
La Commissione Deontologica, visti gli atti, letti i precisi ed esaustivi chiarimenti	
dell'iscritta osserva per quel che concerne l'omessa consegna degli appunti, in	
coerenza con la precedente decisione adottata dal Consiglio del 14.3.2019, non è	
ipotizzabile una violazione deontologica. In particolare in tema di accesso agli atti,	
debbano distinguersi gli appunti contenenti dati personali da quelli che contengano	
 solo osservazioni dello psicologo. Il diritto di accesso è certamente configurabile	
rispetto ai dati personali. A una diversa conclusione deve pervenirsi quando gli	
Tispetto ai dati personan. 11 una diversa conclusione deve pervennisi quando gii	

appunti non contengano elementi di carattere oggettivo, da considerarsi dati	
personali, ma solo osservazioni di tipo soggettivo, espresse dal titolare del	
trattamento. Gli appunti sono, in questo caso, strumenti di lavoro, psicologico o	(I)
terapeutico, ad uso esclusivo del professionista. Deve anche evidenziarsi che l'art.	XDIA
25 del Codice Deontologico prevede che, "nella comunicazione dei risultati dei	MBARI
propri interventi diagnostici e valutativi, lo psicologo è tenuto a regolare tale	
comunicazione anche in relazione alla tutela psicologica dei soggetti". Si tratta di	[DELL
una regola deontologica posta a tutela psicologica del soggetto interessato: lo	DTOC!
psicologo deve usare terminologie e forme espressive che non possano essere di	SICC
turbamento per il soggetto. E invece, l'accesso diretto, tramite gli appunti, alle	EGLIF
osservazioni di tipo soggettivo dello psicologo, verrebbe proprio a scavalcare quelle	DINEDEG
cautele che la norma deontologica ha previsto a tutela dei soggetti interessati.	ORD
Per quanto riguarda le ulteriori lamentele dell'esponente, l'iscritta ha fornito precisi	
ed esaustivi chiarimenti circa ogni singolo punto contestato.	
La Commissione Deontologica ritiene, pertanto, che non emergano elementi di	
rilievo deontologico e propone l'archiviazione del procedimento.	
Il Consiglio approva la proposta della Commissione Deontologica di archiviare il	
caso.	
La delibera di archiviazione del casa N.C. / D'A.L.C. viano amprovata all'un avinità	
La delibera di archiviazione del caso N.C. / D'A.L.G. viene approvata all'unanimità	
dei presenti con 13 voti favorevoli (Parolin, Baventore, Scaduto, Ferro, Bertani,	
Granata, Merlini, Ratto, Spano, Vacchini, Valadé, Vegni, Volpi) (delibera n. 123-	
2020)	

a) D.M.P. / L.L. e L.V.

La Consigliera relatrice Dott.ssa Chiara Ratto illustra il caso.	~~
G	202
Esposto	DIA
Con atto del 21.9.2018, i nonni paterni di due bambine (di 6 e 3 anni) segnalano il	MBARI
comportamento, ritenuto discutibile, dell'iscritta, incaricata in data 12.4.2018, dal	Tol
Tribunale, di procedere in qualità di CTU all'osservazione psicologica dei genitori e	DELLA
delle minori in relazione alle esigenze di sviluppo psicofisico e affettivo delle stesse.	[507]
In particolare, in nonni segnalano come la relazione della CTU manchi di	SICO
imparzialità e analiticità, sia stata connotata da toni lesivi nei loro confronti e in gran	пЪ
parte improntata su considerazioni di natura economica o riguardanti il loro modo	RDINEDEG
di vivere, considerazioni che, oltre a non corrispondere alla realtà, esulerebbero	ORD
totalmente dal ruolo per il quale la collega era stata incaricata dal Tribunale. I nonni	
si dicono risentiti dal fatto che l'iscritta abbia ritenuto veritiere alcune affermazioni	
fatte dalla madre delle bambine, senza aver dato loro la possibilità di controbattere	
e dall'essere stati definiti, all'interno della relazione, come «improvvisamente	
scomparsi» dalla vita del figlio e delle nipoti, quando invece loro hanno continuato	
ad occuparsi delle bambine con amore. Gli stessi nonni ritengono che la CTU abbia	
effettuato considerazioni che non erano di sua competenza, come ad esempio	
riguardo al fatto che il signor L. (padre delle bambine) avesse avuto in corso il	
pignoramento dell'auto, e che si sia contraddetta più volte nel rispondere alla	
relazione della CT di parte resistente. Ad esempio, l'iscritta sostiene che la madre	
possa garantire un maggiore accesso del padre alle minori, ma afferma	
contemporaneamente come la stessa madre sia impulsiva e imprevedibile,	
dimostrandosi in più occasioni incapace di mantenere i piani genitoriali concordati	

(tanto che avrebbe anche costretto le minori a seguirla nella città dove gestisce un		_
B&B con il suo nuovo compagno). Gli esponenti rimproverano, infine, alla CTU di	SON	_
aver trattato, nella relazione, una questione che secondo loro esulava dal suo	400	
mandato e, cioè, che il padre si sarebbe opposto alla frequentazione delle figlie di	ARDIA	_
una scuola bilingue, quando invece era stata la madre a non essere chiara su questo	MBA	_
punto, entrando anche nel merito delle spese scolastiche delle bambine.	ELLALC	_
Chiarimenti	OGID	
In data 28.11.2018 l'iscritta invia i suoi chiarimenti. Riguardo al fatto che la relazione	ADINEDEGLI PSICOLO	
contiene considerazioni di natura economica, l'iscritta sostiene che queste ultime	GELIPS	
non esulino dalla valutazione psicologica, tanto che era stato lo stesso signor L.	NEDE	_
(padre delle bambine) a portarle in tale contesto ed a porle a fondamento dei propri	O KDI	
convincimenti personali. Infatti, il padre delle minori ha affermato, all'interno di una		_
registrazione, come la distanza fisica dalle bambine comportasse un impegno		
economico maggiore e come fosse per lui difficile vederle se non riusciva a lavorare		_
di più. L'iscritta sostiene di aver riportato fedelmente all'interno della sua relazione		_
quanto detto da entrambe le parti in causa, senza esprimere opinioni sulla loro		
veridicità, «consapevole che la verità psichica è una dimensione altra rispetto alla verità		_
fattuale, il cui accertamento spetta unicamente al giudice». Crede di aver evidenziato		_
contraddizioni, punti di forza e criticità di entrambi i genitori e di aver rilevato che		_
uno tra gli elementi discriminanti di rilevanza psicologica per il benessere delle		
minori potesse essere individuato nel criterio dell'accesso all'altro, reso secondo lei		
più semplice da parte della madre. Riguardo all'affermazione della «improvvisa		_
scomparsa dei nonni paterni», l'iscritta dice di averla utilizzata in risposta alle		
osservazioni della CTP, la quale, durante l'ultimo incontro con i genitori in CTU,		_

aveva detto: «Dopo questa cosa i nonni si devono riorganizzare, la loro vita cambierà	
perché prima si vedevano esclusivamente come nonni e adesso si vorranno godere la loro	
pensione, quindi non è detto che siano disponibili e il signor L. si organizzerà di	202)
conseguenza»	ARDIA
L'iscritta dice di aver utilizzato una terminologia volutamente provocatoria, ma ben	MBAR →
lungi dal voler essere offensiva, per stimolare i nonni paterni a reagire. Infatti	——————————————————————————————————————
aggiunge: «si spera che quella dei nonni sia una reazione passeggera, perché umanamente	DELL
la si comprende, ma dall'altro lascia sconcertati che il figlio venga lasciato da solo in un	OGIDEL
momento nel quale avrebbe più bisogno del loro appoggio morale e materiale». Sostiene,	RDINEDEGLIPSICOLO
inoltre, di non comprendere a quali affermazioni offensive gli esponenti si	GEII
riferiscano ed allega ai propri chiarimenti anche la registrazione integrale del	EDE
colloquio in loro presenza, nel quale le sue osservazioni avevano l'unico scopo di	ORDIN
renderli consapevoli che alcune loro convinzioni negative andavano a rinforzare	
quelle del figlio.	
L'iscritta dice di aver parlato del pignoramento dell'auto del padre solo in	
riferimento a quanto detto dalla CTP al termine del colloquio con i nonni materni.	
In particolare, l'argomento era stato affrontato per spiegare lo stato d'animo del suo	
assistito e i suoi vissuti persecutori: «adesso dal suo avvocato ha ricevuto la minaccia	
di pignoramento dell'auto, non è una cosa che alleggerisce il clima, di fatto dice – se non ho	
la macchina non riesco ad andare a lavorarenon è un momento semplice».	
L'iscritta spiega di essere entrata nel merito delle spese scolastiche esclusivamente	
per evidenziare la contraddizione tra l'alto tenore di vita in costanza di convivenza	
e l'attuale atteggiamento del padre, orientato a dare motivazioni di ordine	
economico alle scelte che coinvolgono le figlie: «quando è il genitore stesso a portare	
motivazioni di ordine economico nelle scelte che riguardano i figli, la valutazione della loro	

congruità rispetto all'insieme dei dati emersi, va fatta per poter valutare le competenze	
genitoriali». La CTU evidenzia, inoltre, che le ulteriori due situazioni riportate dai	
nonni paterni -all'interno del loro esposto- per evidenziare l'impulsività e	20E)S
l'imprevedibilità della signora M., che in un'occasione si era presentata	DIA
inaspettatamente nel paese di residenza del padre senza averlo in precedenza	MBARI
avvisato e che avrebbe insistito via sms con l'ex convivente per cambiare la scuola	
materna della bimba più piccola, poiché piena di bambini marocchini, rumeni ecc.	DELLA
sono avvenute dopo il deposito della sua relazione.	LOGID
In conclusione, la collega ritiene di aver svolto correttamente la sua consulenza, nel	SICOI
rispetto di tutte le parti, consapevole della delicatezza del suo ruolo, ma anche	GELIP
dell'obiettività necessaria a portare a compimento un incarico professionale di tale	NDINEDEGLI PSI
complessità.	ORDI
Commissione Deontologica	
La Commissione Deontologica, letti gli atti e visti i chiarimenti esaustivi dell'iscritta,	
non ha rilevato toni lesivi o offensivi nei confronti degli esponenti, al di là di alcune	
criticità emerse e formulate dalla CTU nei confronti delle varie parti in causa.	
In conclusione, non si rilevano elementi di carattere disciplinare e si propone,	
pertanto, l'archiviazione del procedimento.	
Discussione	
Un Consigliere chiede chiarimenti sul fatto che l'iscritta dice di aver utilizzato una	
terminologia volutamente provocatoria nei confronti del comportamento dei nonni	
e ritiene che questo potrebbe essere valutato come una violazione deontologica in	

Pag. 31 | 48

quanto evidenzia un suo pregiudizio nel modo di operare degli esponenti.	
Alcuni Consiglieri ritengono che le restituzioni dell'iscritta nei confronti degli	
esponenti non possano essere connotate come espressioni dal tono lesivo nei loro	COE
confronti ma solo una maniera per aiutarli a rendersi consapevoli del loro modo di	DIA
agire nel contesto familiare.	#BAR
	ON
Il Consiglio approva la proposta della Commissione Deontologica di archiviare il	SIDELLA
caso.	
La delibera di archiviazione del caso D.M.P. / L.L. e L.V. viene approvata con 12	SICC
voti favorevoli (Parolin, Baventore, Scaduto, Ferro, Bertani, Granata, Merlini, Ratto,	$\mathbf{P}_{\mathbf{I}}$
Spano, Vacchini, Valadé, Vegni) e 1 astenuto (Volpi) (delibera n. 124-2020)	ZE DEG
	RDII
c) B.G.C. / T.E.	<u> </u>
La Consigliera relatrice Dott.ssa Silvia Valadé illustra il caso.	
Esposto	
Con atto del 3.5.2018 l'esponente lamenta l'operato dell'iscritta, CTU nell'ambito del	
procedimento civile per l'affidamento di un minore. L'iscritta aveva l'incarico, in	
qualità di CTU, di effettuare una «approfondita indagine psicosociale sui genitori e il figlio	
A., con valutazione della personalità e della capacità genitoriale di padre e madre, analizzando	
specificamente la concreta idoneità di ciascun genitore di garantire la figura dell'altro,	
verificando l'esistenza di figure di supporto e indicando, anche in via alternativa, le più	
opportune modalità dì affidamento e di visita del genitore non collocatario, compresa la	
possibilità di un affidamento etero familiare o con incarico ai Servizi Sociali». In particolare,	
l'esponente lamenta le valutazioni espresse dall'iscritta nella relazione del 3.11. 2016	
(All. 1) e ribadite nei chiarimenti del 29.10.2017 (All.2).	

Per quel che concerne la violazione dell'art.7 del Codice Deontologico riscontra una	
mancata valutazione della validità dei dati e delle fonti su cui la CTU basa le	~^}
conclusioni raggiunte e la mancata esposizione delle ipotesi interpretative	LOES
alternative e dei limiti dei risultati. Per quel che riguarda le patologie mediche del	OIA
figlio, l'iscritta sostiene che l'esponente è affetta «da disturbo della personalità	3ARI
	OMB
paranoide, ossessivo e narcisista» basandosi sul fatto che le visite mediche alle quali ha	TAL
accompagnato il figlio siano causate da «ipercura e presunti deliri di onnipotenza». Ciò non	IDEI
terrebbe in considerazione "da una lato il fatto che A. presenta, sin dalla nascita, un difetto	
cardiaco e un difetto renale e, dall'altro, il fatto che tutti gli accertamenti ai quali è stato	SICO
sottoposto il bambino durante i lavori peritali erano stati raccomandati dai medici",	
prendendo "per buone le dichiarazioni del sig. F." (padre del minore).	INEDEGLIP
Inoltre sottolinea la mancata valutazione della validità dei dati e delle fonti su cui la	RDIN
CTU basa le conclusioni raggiunte. Riscontra una forzatura delle conclusioni	0
dell'accertamento psichiatrico sui genitori confermando «il suo pregiudizio iniziale:	
che io sia affetta da patologia» quando l'ausiliario specialista in medicina legale ha	
«escluso che fossi affetta della 'sindrome di Munchausen per procura' () ipotizzando un	
eventuale disturbo nevrotico () che non è una psicopatologia ma un disturbo». Sottolinea	
il rifiuto della CTU di approfondire la correttezza della propria valutazione quando,	
chiamata a chiarimenti dal Giudice, non ha tenuto in considerazione relazioni e	
pareri dei «professionisti incaricati dal Tribunale di svolgere accertamenti sulla mia persona	
() che dimostrano la totale infondatezza della tesi/illazione che io presenti psicopatologia».	
Inoltre afferma la mancata esposizione delle ipotesi interpretative alternative e dei	
limiti dei risultati che "appaiono evidenti se si considera che essi si basano essenzialmente	
sulle affermazioni di parte paterna, a dispetto dei certificati medici di A. ()", la CTU	
presenta "la propria tesi come unica spiegazione possibile alla nostra situazione familiare",	

isomorfa alla tesi del padre del minore "in assenza di contraddittorio" e senza tenere conto	^ ^
delle ipotesi alternative materne sui comportamenti paterni "prendendo apertamente le parti	SOPT
del sig. F.".	400
L'esponente specifica che il minore «presentava dalla nascita una pielectasia al rene	RDIA
sinistro e un DIA (difetto interatriale cardiaco) già riscontrato all'ecografia morfologica	
durante la gravidanza» (un difetto cardiaco ed un difetto renale,) che hanno richiesto nel	ALON ALON
tempo numerosi accertamenti sempre, però, richiesti dai medici. L'esponente, inoltre,	DELL
specifica che le valutazioni fatte nei suoi confronti evidenziano un «eventuale disturbo sul	Ö
versante nevrotico» escludendo «la possibilità della presenza in me di una psicopatologia».	RDINEDEGLIPSICOLO
L'esponente sottolinea che la sindrome di disadattamento in forma lieve (18.11.2016)	
possa essere «una reazione fisiologica all'allontanamento del bambino» allontanato da	NEDE
casa e collocato presso la dimora del padre. L'esponente lamenta che l'iscritta abbia	O _{RDJ}
tenuto presente solo le affermazioni del padre senza verificarne la credibilità e	
sottovalutando le informazioni da lei fornite.	
Per quel che concerne la violazione dell'art. 33 e art. 36 del Codice Deontologico:	
inosservanza del principio di rispetto e lealtà nei confronti dei consulenti di parte	
materna e degli altri operatori precisa la violazione del contraddittorio. L'esponente	
lamenta che l'iscritta ha «consegnato alla mia Consulente di Parte (dr.ssa C.) la bozza della	
propria relazione con due mesi e mezzo di ritardo, mentre ha depositato la relazione definitiva	
con oltre un mese di ritardo (al quale si aggiunge un ulteriore ritardo per il deposito degli	
allegati alla CTU pari ad un mese e mezzo dalla scadenza prevista)» e «solo tre giorni prima	
del deposito dell'elaborato peritale [] senza né indicare i tempi per eventuali repliche, né	
invitare le parti a presentare le proprie relazioni» e il deposito della relazione definitiva	
"con oltre un mese di ritardo».	
La CTU, pur essendo a conoscenza sin dal principio del mandato che la CTP aveva	

Pag. 34 | 48

svolto un precedente rapporto terapeutico con l'esponente, lo ha ritenuto	
incompatibile con il ruolo di CTP solo in sede di chiarimenti (29.10.2017) e non	~^}
all'inizio dei lavori peritali.	COES
Inoltre dichiara false affermazioni della CTU dove sostiene che «le CCTTPP non	VI
	OMBARDI
hanno inviato osservazioni alla bozza della CTU, condividendo le conclusioni della	OMB
sottoscritta», mentre la CTP materna afferma di non aver «mai concordato con la CTU,	TY TY
diversamente da quanto risulta nell'elaborato peritale, la collocazione del minore presso il	IDELI
padre».	
Sostiene una "Denigrazione e uno svilimento professionale" verso la CTP materna che	SICOLOGID
accusa (nella relazione di chiarimento richiesta dal Giudice) «di non assumersi le	
proprie responsabilità () e non deve tradursi in qualcosa che stimoli un attacco	EDEC
ingiustificato e vergognoso nei confronti della sottoscritta (dr.ssa B.)» esprimendo anche	RDINEDEGLIP
«altri commenti poco lusinghieri su una relazione depositata dalla CTP».	Ō
Afferma lo svilimento delle figure professionali (operatrici del consultorio che	
hanno monitorato la situazione familiare) accusate di «essere sottese ad una concezione	
arcaica della genitorialità, ossia la superiorità della figura materna rispetto a quella paterna»	
e di «polemica e derisione nei confronti dei professionisti che hanno disconfermato la diagnosi	
della CTU» (qui l'esponente richiama uno stralcio dei chiarimenti della dr.ssa B. al	
Giudice in data 29.10.2017).	
Per quel che concerne la violazione dell'art. 25 del Codice Deontologico riferite alle	
gravi carenze nella interpretazione e nella procedura di somministrazione dei test,	
l'esponente afferma che l'iscritta non ha tenuto in considerazione gli effetti che	
eventuali situazioni di stress producono sui soggetti chiamati ad espletare i test. Nel	
 test MMPI-II l'iscritta avrebbe commesso «il grave errore di rimuovere dalla sua analisi	
lo stato di salute del soggetto analizzato (esponente)». L'esponente, come dichiarato dal	
00	

Pag. 35 | 48

medico, ha avuto importanti problemi cardiaci, che non essendo stati considerati	
nella prima valutazione testale, hanno portato a differenti risultati nella successiva	
valutazione dell'MMPI. Inoltre ha somministrato il test di Rorschach per confermare	COES.
l'ipotesi di disturbo paranoide nonostante fosse «difficilmente valutabile» a causa delle	DIA
poche risposte al test date dalla signora, «rimuovendo ogni altro elemento che potesse	OMBARDI
contribuire a formare un quadro globale». Infine ha somministrato il test in prima	——————————————————————————————————————
persona, senza avvalersi dell'operato di collaboratori (es. dello psichiatra).	IDELL
Per quel che concerne la violazione dell'art. 6 e dell'art. 17 delle Linee Guida dello	SICOLOGID
Psicologo Forense l'esponente riscontra una mancata indagine dell'ambiente	SICC
familiare nel quale si è suggerito di collocare A. Sottolinea una mancata)EGLI
considerazione dei rapporti familiari nel loro complesso a favore di "rapporti di tipo	RDINEDEGLIP
diadico", non inglobando le relazioni con le rispettive famiglie di origine e non	ORI
analizzando «anche i limiti del mondo paterno» (la signora «fa parte di un clan a cui non	
appartiene ed è vittima di un doppio legame: sbaglia se rimane perché tradisce la propria cultura di origine, sbaglia se va via perché rompe il legame coniugale» – 2017, relazione	
prof. M., nuovo CTP materno) e non ha considerato la presenza della nuova	
compagna del padre tanto da suggerire «il collocamento presso il padre e la sua giovane	
compagna (adesso moglie) senza neppure avere avuto un colloquio con lei».	
A integrazione di quanto già lamentato l'esponente, in data 6.11.2019, evidenziava	
di essere, come da documentazione allegata, parte offesa nel procedimento penale	
verso la CTU in ordine ai seguenti fatti criminosi: art. 373 del CP, art. 476 del CP e	
art. 479 del CP.	
La pendenza, secondo l'esponente, è relativa ai seguenti fatti da lei denunziati:	
Falsità ideologica che riguarda: false affermazioni della CTU rispetto alla diagnosi	
fatta dalla CTU di "disturbo della personalità paranoide, ossessiva e narcisista" sulla cui	

base la CTU avrebbe collocato il minore presso il padre. Falso assunto che le CCTTPP	
non abbiano inviato "osservazioni alla bozza della CTU, condividendo le conclusioni della	
sottoscritta" mentre la CTP materna, in un email all'avvocato difensore del 23.2.17,	COE)
avrebbe scritto "non ho mai concordato con la CTU, diversamente da quanto risulta	DIA
indicato nell'elaborato peritale, la collocazione del minore presso il padre".	1BAF
Colpa grave per violazione del contraddittorio che concerne l'invio della relazione	Top
solo 3 giorni prima del deposito, senza indicare termini per eventuali repliche, né	DELLA
invitare le parti a presentare proprie relazioni. Il provvedimento con il quale è stato	
disposto l'allontanamento del minore "è stato emesso immediatamente dopo il deposito	RDINEDEGLIPSICOLOGIDEL
della CTU rendendo impossibile il contraddittorio".	EIP.
Colpa grave per errata diagnosi di psicopatologia fondata sui seguenti presupposti:	ZE DE
ipercura da parte materna di A.: ma la CTU non avrebbe tenuto conto "di dati	RDIN
obiettivi (relazioni dei medici curanti di A. e impegnative mediche) per promuovere	0
opinioni personali"; la signora si sarebbe limitata a "sottoporre A. ai doverosi	
monitoraggi prescritti dalle impegnative mediche". Psicopatologia della madre, sebbene	
tale diagnosi sia stata smentita da "tutti i successivi operatori" senza che la CTU	
mettesse in atto "approfondimenti per verificare o meno la correttezza della propria	
valutazione". Invece, su indicazione del Giudice, emerge che la signora ha svolto	
degli incontri con uno psichiatra del servizio pubblico il quale, il 18.11.2016, "attesta	
il mio equilibrio psichico" confermando poi in un incontro di rete (6.3.2017) che la	
signora non avesse alcun disturbo psichiatrico "ma solo una reazione fisiologica	
all'allontanamento del bambino". Anche la psicologa che l'ha in carico ha "escluso	
presenza di elementi psicotropi" e così il nuovo CTP, che ha smentito la diagnosi	
psicopatologica. Quindi "La CTU è giunta, tramite ragionamento autoreferenziale,	
viziato da numerosi errori procedurali, scientifici e logici ad una diagnosi di	

psicopatologia sbagliata che ha determinato l'allontanamento di A. da casa ()".	
L'errata diagnosi di psicopatologia fondata su tre presupposti: ostacolo al rapporto	
padre-figlio: ciò non corrisponderebbe al vero poiché, per esempio, il calendario	COE)
delle vacanze estive di A. nel 2016 è stato rispettato, contrariamente a quanto sembra	DIA
aver affermato il padre. "La CTU non valuta che le poche volte che A. ha mostrato difficoltà	MBARI
ad andare con il padre, potrebbero essere attribuite al rigido comportamento del sig. F. che,	
alla minima esitazione del figlio, se ne andava sbattendo la porta".	ELL
Riscontra una colpa grave ai danni del bambino per valutazione incompleta della	TOGID
situazione familiare, il trasferimento del minore senza possibilità di prepararlo al	SICO
distacco, la privazione di contatti tra il minore e i nonni materni per circa sette mesi,	\Box
visite con la mamma per nove mesi una volta a settimana in incontri protetti. La CTU	NEDEGLI]
non ha mai richiesto un colloquio con la compagna (ora moglie) del padre,)RD
convivente nella casa presso cui il minore è stato collocato e "le conseguenze di questo	
grave errore non hanno tardato a verificarsi () ha manifestato tutta la sua insofferenza nei	
miei confronti e un'innaturale competizione con il mio ruolo di madre". La CTU non	
avrebbe tenuto in considerazione le minacce di morte del padre verso la signora.	
Chiarimenti	
In data 19.10.2019, l'iscritta invia i suoi chiarimenti precisando che, in data 2.2.2016,	
il Giudice la incaricava di espletare una CTU al fine di valutare le capacità genitoriali	
delle parti in causa e di indicare le più opportune modalità di affidamento e di visita	
del genitore non collocatario. Precisa che già allora il minore era affidato alla Tutela	
Minori.	
Le operazioni peritali hanno avuto inizio il 29.2.2016 e a tutti i colloqui hanno	
partecipato le CCTTPP, ad eccezione del colloquio svolto dallo psichiatra ausiliario	

Pag. 38 | 48

VERBALE DI CONSIGLIO 07/05/2020

(dott. C.). L'iscritta precisa che la CTP materna non avrebbe mai dovuto accettare	
l'incarico di CTP in quanto, «per alcuni anni, aveva svolto un percorso psicoterapeutico	\sim
con l'esponente ed aveva stilato, al termine di tale percorso, una relazione in cui esprimeva	2020
una valutazione molto positiva delle capacità genitoriali della paziente, valutava in termini	DIA
negativi quelle del signor F. (senza aver mai svolto colloqui con lui) ed aveva incontrato anche	OMBARDI
il minore senza l'autorizzazione del padre».	
Ritiene che abbia violato: art. 26/2, 28/1,31; art. 3 del Protocollo di Milano; art. 10	OGIDELLA
della Carta di Noto e l'art. 16 delle Linee Guida Deontologiche per lo Psicologo	I5O7
Forense.	SICO]
L'iscritta, dato che l'esponente «aveva depositato numerosi certificati medici relativi al	RDINEDEGLIPSICOLO
figlio A. per dimostrarne la salute cagionevole», precisa di avere richiesto la	NEDE
collaborazione di un ausiliario psichiatra forense e medico legale, (dott. C.), al fine)RDII
di valutare se le preoccupazioni della signora fossero fondate. La relazione stilata	
dal medico legale (doc. 3) è stata inviata alle colleghe CCTTPP in data 06.09.2016	
(doc. 4) ed è stata allegata regolarmente alla CTU. L'iscritta precisa che tutte le	
operazioni peritali e le conclusioni sono state concordate con le CCTTPP. Precisa che	
«il CTU non ha alcun obbligo di condivisione con i CCTTPP, ma egli deve invece condividere	
l'esecuzione degli eventuali provvedimenti a tutela del minore». In questo frangente, dalla	
«collocazione urgente presso il padre () nel corso dei colloqui peritali e da quanto rilevato	
dall'ausiliario psichiatra forense si evinceva un quadro di grande fragilità psicologica della	
T. (ndr: esponente) che poteva ragionevolmente far ipotizzare uno scompenso psichico a	
seguito della collocazione del figlio presso il padre». L'iscritta sottolinea che il	
comportamento dell'esponente è apparso sempre più inadeguato sotto il profilo	
psicologico e ha costretto anche la sua CTP a interventi nei suoi confronti,	
«mettendola così in una situazione di grave imbarazzo sotto il profilo etico» dato il suo	

precedente rapporto psicoterapeutico con lei.	
Nel proseguo della CTU, la CTP materna ha manifestato una crescente «insofferenza	
verso la propria assistita» per le richieste assillanti che le rivolgeva a tal punto che condivide	LOE)S
con la CTU e la CTP di controparte «la necessità di mantenere l'affido ai Servizi Sociali, di	RDIA
collocare il minore presso il padre e di far svolgere gli incontri con la madre solo di giorno e	
alla presenza di un educatore». Dopo l'ultimo colloquio di coppia, svoltosi il 24.10.2016	
e, alla luce della persistente incapacità dell'esponente di comprendere il diritto del)ELL/
minore a frequentare il padre, la CTU in accordo con le CCTTPP condivide l'urgenza	OGI
di contattare il Giudice al fine di spiegargli la gravità della situazione e chiedere un	RDINEDEGLIPSICOLOGIDELI
provvedimento urgente per collocare il minore dal padre (Doc. 6).	TILL D
L'iscritta precisa che in data 31.10.2016, ha inviato la bozza della CTU alle colleghe	Edec
per poi il 3.11.2016 inviarla al Giudice. Della bozza ha ricevuto una conferma da	RDIN
parte della CTP paterna e non una risposta da parte della CTP materna.	0
Il 5.11.2016 il minore viene collocato dal padre e l'iscritta rileva che al	
provvedimento nessuno ha espresso il dissenso rispetto a questa collocazione.	
La CTU viene poi contattata (2 volte) dalla CTP materna in quanto il nuovo legale	
dell'esponente chiede «chiarimenti sulle conclusioni della CTU, sulla data dell'invio della	
bozza e sul tempo da me concesso alle CCTTPP per le eventuali osservazioni». In data	
1.6.2017 la CTU riceve dal Giudice una richiesta di chiarimenti, a seguito delle accuse	
mosse al suo operato nel corso della CTU. In data 29.10.2017 l'iscritta deposita i i	
chiarimenti richiesti dal Giudice (doc. 10) in cui l'iscritta riporta anche la seconda	
relazione del dott. C. (doc. 11) riguardo alla diagnosi personologica dell'esponente.	
Si riporta l'elenco delle "importanti documentazioni" non allegate all'esposto, tra cui	
si segnalano: in data 24.11.2017, a seguito dei corposi chiarimenti di B., il Tribunale	
considera infondata la eccezione di nullità della consulenza tecnica «ritenendosi	

ingiustificate e del tutto fuori luogo (anche in ragione della tipologia del presente	
procedimento) le censure mosse alla professionalità della Dott.ssa B.».	
Sull'accusa di violazione dell'art. 7 del Codice Deontologico, l'iscritta afferma di non	202)
essersi «mai permessa di condizionare le valutazioni dei colleghi». Si è «ben guardata, non	RDIA
essendo medico, di entrare nel merito di referti clinici del minore» affidandosi per questo	<u>₩</u>
ad un ausiliario specialista in Medicina Legale che, nella relazione di richiesta di	
precisazioni (25.10.17), «si esprime in modo critico anche riguardo alle valutazioni cliniche	DELL
dei medici che hanno visitato il minore», sostenendo che il bambino ha una condizione clinica	OGID
che non necessita di trattamento e che «ritenere che A. sia un bambino malato e bisognoso di	RDINEDEGLIPSICOL
cure è fuorviante e pericoloso».	EGLI
Sull'accusa di violazione dell'art. 7 ribadisce di aver ampiamente esposto i suoi	H Z
chiarimenti al Giudice, sottolineando la corposità delle pagine di tale relazione (70	Okdi
pagine). Il confronto con le colleghe CCTTPP «è stato costante e serrato" e vengono	
citati i 5 colloqui collegiali con le CCTTPP «allo scopo di concordare le modalità di	
svolgimento dell'indagine peritale e di intervento a tutela del benessere psicofisico del minore.	
Ciò anche a causa del comportamento ostativo della madre riguardo alla frequentazione tra	
il minore e il padre». Rifiuta l'idea di favoritismi nei confronti del padre «alla luce del	
fatto che egli è soltanto il genitore collocatario». Sottolinea la presa visione di tutta la	
documentazione agli atti, comprese le relazioni antecedenti della CTU, in cui «erano	
segnalate evidenti criticità nel rapporto tra la madre e il figlio () diversamente da quanto	
accadeva con il padre».	
Sulla accusa di violazione art. 33 e art. 36 sottolinea che le conclusioni della CTU	
sono state concordate «in quanto anche la CTP della signora ha ritenuto pregiudizievole	
per il benessere psicofisico del minore il comportamento materno () è evidente che la collega	
non ha saputo assumersi le proprie responsabilità di fronte alla sua assistita». La CTP ha	

concordato le conclusioni della CTU e condiviso le modalità di conduzione delle	^ ^
operazioni peritali, motivo per cui non ha manifestato al legale scorrettezze della	5627
CTU.	CES
Per quel che concerne la incompatibilità dei ruoli svolti dalla dr.ssa C., prima come	DIA
psicoterapeuta poi come CTP (violando alcuni articoli del C.D., della Carta di Noto	BARDI
e del Protocollo di Milano), l'iscritta sostiene di aver mosso questo rilievo	COMBA
dell'incompatibilità sin dal principio, ma la CTP «non ha ritenuto di informare della sua	DELLA.
incompatibilità» l'assistita. «Non trattandosi di esercizio abusivo della professione di	TOGI)
psicologo, la sottoscritta non aveva alcun obbligo di segnalare la collega all'Ordine». La	RDINEDEGLIPSICOLOGI
signora «esprime pesanti e ingiustificate censure all'operato della sottoscritta»	
attribuendole «pensieri e valutazioni psicologiche surreali e inesistenti», per esempio	Ede
l'adesione alla «concezione moderna della genitorialità nella quale si accoglie invece la	RDIN
incontrastata superiorità della figura paterna» che tuttavia «non esiste in letteratura». La	0
CTU ribadisce il dissenso riguardo al parere clinico sulla condizione psichica	
dell'esponente redatto dalla psicologa del CPS, la quale disconferma la diagnosi	
psicopatologica della signora e ne sottolinea i suoi aspetti di funzionamento e di	
risorse.	
Sulla accusa di violazione art. 25 la CTU cita il suo curriculum e in particolare le sue	
esperienze nell'ambito della Psicodiagnostica. Nella seconda relazione del dr. C.	
(psichiatra), in cui integra il parere clinico già espresso in sede di CTU, il dottore	
qualifica il quadro della signora come un «disturbo di personalità con altra	
specificazione, in quanto presenti le () componenti narcisistica, ossessiva e paranoide».	
Afferma che il ricorso a un testista ausiliario non è un obbligo ma è a discrezione del	
CTU.	
Sulla accusa di violazione art. 6 e art. 17 Linee Guida dello Psicologo Forense	

ribadisce l'omissione all'esposto della signora di allegare molte relazioni degli	
operatori che seguono il contesto familiare.	~}
La metodologia con cui sono state svolte le operazioni peritali «è stata ritenuta	Z CES
ineccepibile in due gradi di giudizio e in due diversi Tribunali e condivisa dalle CCTTPP».	RDIA
Dalla relazione dell'assistente sociale B.P. (19.05.2017) si evince che il minore «ha	ŒAF
instaurato un solido legame con la moglie del padre», confermando l'esito positivo della	Toly ON
collocazione presso di lui. Si è ritenuto «doveroso un monitoraggio di entrambi i nuclei	OEIT7
familiari (materno e paterno) e l'affido ai SS, prevedendo una riacutizzazione del conflitto tra	OGIDI
i genitori e il coinvolgimento in esso anche della moglie del padre».	SICOL
Con atto del 19.10.2019, l'iscritta invia i suoi chiarimenti rispetto alla denuncia-	<u>GII</u>
querela dell'esponente precisando che, in data 2.2.2016, il Giudice la incaricava di	EDE
espletare una CTU al fine di valutare le capacità genitoriali delle parti in causa e di	ORDINEDEGLIPSI
indicare le più opportune modalità di affidamento e di visita del genitore non	
collocatario. L'iscritta allega la memoria difensiva evidenziando le seguenti	
informazioni: all'avvio della CTU il minore era già affidato alla Tutela Minori; la	
CTU ritiene che la CTP materna «non avrebbe mai dovuto accettare l'incarico di CTP in	
quanto aveva svolto un percorso psicoterapeutico con la signora» alla fine del quale aveva	
relazionato sulle positive capacità genitoriali della paziente, valutando	
negativamente quelle paterne «senza aver mai svolto colloqui con lui», incontrando	
anche il minore senza autorizzazione del padre.	
Ribadisce la scelta di avvalersi di un ausiliario psichiatra forense e medico legale per	
la valutazione della cartella clinica del minore. Afferma che le operazioni peritali	
sono state concordate con le CCTTPP, così come le conclusioni: il CTU non ha	
obbligo di condivisione delle valutazioni peritali coi CCTTPP bensì "deve condividere	
l'esecuzione degli eventuali provvedimenti a tutela del minore (nel caso di specie la sua	

collocazione urgente presso il padre)" stanti gli elementi di pregiudizio sulla salute	
psichica materna emersi nei colloqui peritali e dall'ausiliario psichiatra. Anche la	\sim
CTP materna, nel corso delle operazioni peritali, è intervenuta "più volte	2 PS
stigmatizzando con durezza il comportamento" della signora. Durante le vacanze estive)IA
	MBARD
le CCTTPP si sono regolarmente sentite per mediare il conflitto tra i genitori.	W W
Sostiene che la CTP materna manifestasse sempre più "la propria insofferenza verso la	<u> </u>
propria assistita () condividendo con me e la collega di controparte la necessità di)ELL/
mantenere l'affido ai SS, di collocare il minore presso il padre e far svolgere gli incontri con	
la madre solo di giorno e alla presenza di un educatore". Entrambe le CCTTPP avrebbero	
condiviso l'urgenza di un incontro tra CTU e Giudice al fine di chiedere un	Psi
	RDINEDEGLIP
provvedimento urgente per collocare il minore dal padre.	- R
Il testo della mail con cui ha inviato la bozza della CTU ("ciao ragazze vi allego la	<u> </u>
relazione. Date un'occhiata se tutto va bene così il 3 la invio") evidenzierebbe un "rapporto	
sereno e amicale tra me e le colleghe e il clima di costante collaborazione". La CTP paterna	
in una mail alla CTU si riferisce al "superlavoro" fatto affermando "siamo state	
un'ottima squadra". Nei mesi successivi al provvedimento del Giudice né l'avvocato	
della signora né la CTP hanno mai contestato l'operato e gli esiti della CTU. In una	
telefonata tra CTU e CTP materna quest'ultima avrebbe espresso "sorpresa e fastidio"	
sulle richieste di chiarimenti del legale della signora rispetto alle conclusioni della	
CTU e alle date di invio della bozza e delle risposte	
Rigettato il ricorso in Corte d'Appello della signora contro il padre (17.4.2018), a	
seguito del rigetto del ricorso, la signora, il 3.5.2018, inviava a OPL esposto nei	
confronti della CTU e, dopo qualche mese, sporgeva denuncia. Nell'ottobre 2019 la	
CTU veniva convocata in PG per concordare la data dell'interrogatorio.	

Commissione Deontologica	
La Commissione Deontologica visto l'esposto, letti gli atti e i chiarimenti dell'Iscritta,	
osserva che per quel che riguarda l'ipotizzata violazione degli artt. 33 e 36 del Codice	2000
Deontologico, deve ritenersi che la CTU abbia manifestato il proprio pensiero	DIA
restando nei limiti della critica consentita e nel rispetto della colleganza, sicché non	1BARI
risulta ipotizzabile alcuna violazione disciplinare.	LOMB
In relazione al mancato rispetto da parte della CTU dei termini per il deposito degli	ELLA
atti prima ai CCTTPP e, poi, al Giudice, deve rilevarsi che la violazione da parte del	OGID
consulente degli «obblighi derivanti dagli incarichi ricevuti» può essere valutata, in sede	RDINEDEGLI PSICOLO
disciplinare, dal Comitato disciplinato dagli art. 19 e seguenti delle Disposizioni di	3LIP8
attuazione CPC. Inoltre, il mancato completamento della prestazione nei termini	VEDEC
originariamente stabiliti è preso in considerazione dall'art. 52 del Dpr 115/2002. Nel	RDIN
caso in esame, non solo non risultano eccezioni dei CCTTPP nella immediatezza dei	0
fatti, ma la stessa Autorità giudiziaria competente non ha evidenziato scorrettezze	
nell'operato della CTU. Non si ritiene, quindi, emergano rilievi di carattere	
deontologico;	
Con riferimento alla mancata tempestiva segnalazione all'Ordine della CTP	
materna che aveva accettato l'incarico di CTP anche se << per alcuni anni, aveva svolto	
un percorso psicoterapeutico con l'esponente ed aveva stilato, al termine di tale percorso, una	
relazione in cui esprimeva una valutazione molto positiva delle capacità genitoriali della	
paziente>>, emerge che, pur avendone conoscenza fino dal febbraio 2016 ed	
avendolo indicato al Giudice con atto del 29.10.2017, l'iscritta ha informato l'Ordine	
solo nei chiarimenti indirizzati all'Ordine stesso il 19.10.2019. Pertanto, considerato	
anche quanto emerge al riguardo dall'art. 3 del Protocollo di Milano, dall'art. 16	
delle Linee guida deontologiche per lo psicologo forense e dall'art. 16 della Carta di	

Noto, è ipotizzabile la violazione dell'art. 36 del CD che prevede che < <qualora< td=""><td></td></qualora<>	
ravvisi casi di scorretta condotta professionale che possano tradursi in danno per gli	
utenti o per il decoro della professione, lo psicologo è tenuto a darne tempestiva	2 PS
comunicazione al Consiglio dell'Ordine competente>>;	NIA
Per quel che riguarda il rilievo per avere omesso la CTU di approfondire, ai fini del	3ARI
collocamento del minore, il contesto familiare allargato di entrambi i genitori,	O
malgrado l'indicazione dell'art.17 delle Linee Guida dello Psicologo Forense, si	ELLA
ritiene ipotizzabile una violazione dell'art. 5 del Codice deontologico. Con	OGID
riferimento, infine, al fatto che la CTU, malgrado il delicato ruolo rivestito, non si	SICOI
sarebbe dimostrata responsabile dei propri atti professionali e delle loro prevedibili	
dirette conseguenze, si ritiene ipotizzabile la violazione dell'art. 3 del CD.	INEDEG
	RDIN
Tanto esposto la Commissione Deontologica propone l'apertura del procedimento	<u> </u>
ai sensi degli artt. 3, 5, 36 del C.D.	
Discussione	
Un Consigliere ipotizza che l'iscritta abbia preso una decisione su un contesto non	
adeguatamente approfondito. L'iscritta avrebbe, dunque, svolto una scarsa	
valutazione del contesto e del grado di validità e attendibilità delle fonti e delle	
informazioni (art. 7 del CD).	
Un Consigliere sostiene che l'iscritta non avendo approfondito la conoscenza del	
contesto allargato, come previsto dall'art. 17 delle Linee Guida dello psicologo	
forense (Nelle valutazioni riguardanti la custodia dei figli, lo psicologo forense	
valuta non solo il bambino, i genitori e i contributi che questi psicologicamente	
possono offrire ai figli, ma anche il gruppo sociale e l'ambiente in cui eventualmente	

si troverebbe a vivere) potrebbe aver leso l'art. 5 CD in quanto Lo psicologo è tenuto	
a mantenere un livello adeguato di preparazione professionale e ad aggiornarsi nella	
propria disciplina specificatamente nel settore in cui opera Lo psicologo impiega	(I)
metodologie delle quali è in grado di indicare le fonti ed i riferimenti scientifici, e	RDIA
non suscita, nelle attese del cliente e/o utente, aspettative infondate).	MBA
I Consiglieri sono concordi nel rilevare un'ipotesi di violazione dell'art. 36 quando	
laddove l'iscritta, ravvisando una scorretta condotta professionale da parte della	DELLA
collega CTP, avrebbe dovuto darne tempestiva comunicazione al Consiglio	OLOGID
dell'Ordine competente.	SICO
I Consiglieri concordano altresì che l'iscritta, malgrado il delicato ruolo rivestito, non	
si sarebbe dimostrata sufficientemente responsabile dei propri atti professionali e	DINEDEGLI
delle loro prevedibili dirette conseguenze (art. 3 del CD).	O _{RD}
La delibera di apertura del procedimento disciplinare del caso B.G.C. / T.E. ai sensi	
degli artt. 3, 5 e 36 del Codice Deontologico viene approvata all'unanimità dei	
presenti con 13 voti favorevoli (Parolin, Baventore, Scaduto, Ferro, Bertani, Granata,	
Merlini, Ratto, Spano, Vacchini, Valadé, Vegni, Volpi) (delibera n. 125-2020)	
La convocazione è fissata per il giorno 26/11/2020 alle ore 20:00.	
La Presidente Parolin alle ore 23:20 dichiara chiusa la seduta.	
Il presente verbale (versione integrale) è stato approvato nella riunione di	
Consiglio del 04/06/2020	

T. D. 11.	Il Segretario	La Coordinatrice della	~^ <u></u>
La Presidente Laura Parolin	Gabriella Scaduto	Commissione Deontologica	Z P
(Firma omessa ex art.3 del D.Lgs. n.39/1993)	(Firma omessa ex art.3 del D.Lgs. n.39/1993)	Barbara Bertani (Firma omessa ex art.3	A
0.012.1280.11.03,1330)	. ,	del D.Lgs. n.39/1993)	ARDI
			ÆA
			, KO
			LLA
			GIDEI
			OLOC
			ICO
			$^{ m LI}{ m Ps}$
			OINEDEGLI PSICO
			DIN
			Ő